

La comunicazione della titolarità effettiva: indicazioni operative

7 novembre 2023



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Gli strumenti di supporto all'utenza



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

[Sito internet Camera di Commercio Venezia Rovigo](#)

Te✓

Titolare Effettivo

Dato ufficiale Registro Imprese

[Sito internet titolare effettivo \(accreditamento, consultazione, manuali operativi\)](#)

DI
RE

Depositi e Istanze
Registro imprese

[DIRE \(servizio web per la compilazione della comunicazione del titolare effettivo\)](#)

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA ROVIGO



MENU



Supporto Specialistico

TUTTE LE CATEGORIE ▾

Come possiamo aiutarti?

[Supporto specialistico Registro Imprese \(dodici schede dedicate al titolare effettivo\)](#)



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'invio telematico
delle comunicazioni del titolare effettivo
agli uffici del registro delle imprese



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'accreditamento dei soggetti obbligati alla
adeguata verifica

SARI – Schede del titolare effettivo

Imprese con personalità giuridica:

24.1.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITÀ GIURIDICA GIÀ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.1.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITÀ GIURIDICA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.1.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - IMPRESE

Persone giuridiche private:

24.2.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE GIA' ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI AL LA DATA DEL 09/10/2023

24.2.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.2.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Trust:

24.3.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST COSTITUITI ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.3.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST COSTITUITI DOPO LA DATA DEL 10/10/2023

24.3.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLA TITOLARITA' EFFETTIVA DI TRUST


Istituti giuridici affini al trust (mandato fiduciario):

24.4.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO) COSTITUITI ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.4.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO) COSTITUITI DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.4.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLA TITOLARITA' EFFETTIVA DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO)

La definizione del titolare effettivo



L'obbligo di presentare la **comunicazione** della titolarità effettiva riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica (s.p.a., s.a.p.a, s.r.l., s.r.l.s., cooperative), anche se in forma consortile, incluse le società partecipate da enti pubblici;
- le persone giuridiche private, iscritte nei registri prefettizi e nei registri regionali delle persone giuridiche private, di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
- gli istituti giuridici che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi (mandato fiduciario).

Sono **escluse dall'obbligo** della comunicazione del titolare effettivo:

- le società di persone;
- i consorzi di imprese e le reti di imprese con soggettività giuridica;
- le imprese individuali;
- le associazioni non riconosciute.

L'individuazione della titolarità effettiva

La titolarità effettiva delle imprese persone giuridiche - Criteri

CRITERIO DELLA PROPRIETÀ
(art. 20 c.2)



- A. **proprietà diretta**: costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;
- B. **proprietà indiretta**: costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

CRITERIO DEL CONTROLLO
(art. 20 c. 3)



VOTI IN ASSEMBLEA



- a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

VINCOLI
CONTRATTUALI

CRITERIO RESIDUALE
(art. 20 co. 5)

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

I diritti reali parziari o i vincoli su azioni o quote

Le azioni o quote di partecipazione possono formare oggetto di diritti reali parziari (usufrutto, nuda proprietà, pegno) oppure di comproprietà; su di esse possono inoltre insistere dei vincoli (sequestro, pignoramento). Nella tabella sono illustrate le disposizioni di legge sull'esercizio dei diritti sociali, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall'accordo tra le parti o dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Diritto o vincolo	
Usufrutto	<p>Ai fini dell'individuazione della persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, si considera titolare effettivo l'usufruttuario quale soggetto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.</p> <p>Qualora il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi l'usufruttuario quanto il nudo proprietario, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile).</p>
Nuda proprietà	V. "Usufrutto"
Pegno	<p>Ai fini dell'individuazione della persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, si considera titolare effettivo il creditore pignoratizio, quale soggetto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.</p> <p>Qualora il diritto di voto spetti al proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il proprietario quanto il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al proprietario (il voto) quanto al creditore pignoratizio (l'utile).</p>
Sequestro	Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quote di partecipazione spettano al custode, salvo diversa previsione nel provvedimento adottato dal Giudice; il custode può essere individuato come "titolare effettivo", se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale.
Comunione	<p>L'art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione: questi può essere individuato come "titolare effettivo", se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale.</p> <p>Se la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione; in tal caso l'amministratore della società può indicare come "titolari effettivi" tutti i comproprietari (se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale), salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.</p>
Pignoramento	Quando la partecipazione è sottoposta a pignoramento, ovvero è inclusa in una procedura esecutiva concorsuale, l'indicazione fornita da vari Tribunali è che il "titolare effettivo" deve essere individuato nel socio-debitore esecutato o fallito, sempreché la stessa superi la soglia del 25% del capitale sociale: <i>Trib. Bergamo, comunicazione del 17/11/2020, Trib. Bologna, comunicazione del 13/11/2020, Trib. Ferrara, comunicazione del 25/3/2021, Trib. Matera, comunicazione del 14/12/2020, Trib. Salerno, comunicazione del 10/12/2020</i> (disponibili su web).

La titolarità effettiva degli altri enti/soggetti - Criteri

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa)

- a. fondatori, ove in vita,
- b. beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. titolari poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

TRUST

(la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa)

- costituente/i (settlor)
- fiduciario/i (trustee)
- guardiano/i
- altra/e persona/e per conto del fiduciario
- beneficiario/i
- soggetto/i che esercita/esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

(la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa)

- costituente
- beneficiario
- guardiano/i
- altra/e persona per conto del fiduciario
- soggetto/i che esercita/esercitano il controllo sui beni conferiti nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La titolarità effettiva – Codici requisito

CODICE REQUISITO TITOLARE EFFETTIVO	IMPRESA	PGP	TRUST	ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST
CSA - TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
FDA - TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
GUA - TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
DDA - TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNA - TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
TFA - TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
CST - COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
FDU - FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
GUR - GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
DDF - SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNC - BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
TFC - ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNP - BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA		X		
FND - FONDATORE		X		
TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE	X	X		
TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE	X			
TPI - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE	X			
TCM - CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA	X			
TCE - CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA	X			
TVC - ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'	X			
CTR - CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ	X	X	X	X

La comunicazione del titolare effettivo: contenuto, sottoscrizione e costi

Il modello di comunicazione, costi e sanzioni

I **dati** e le **informazioni** relative al titolare effettivo sono **rese mediante dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, e sono comunicati all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello di Comunicazione Unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il D.M. 20 aprile 2023 ha previsto un **diritto di segreteria di euro 30** per la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva; la comunicazione è **esente dall'imposta di bollo**.

La Camera di commercio territorialmente competente **accerta e contesta la violazione dell'obbligo** di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 c.c..

QUALIFICHE DICHIARANTE	IMPRESA	PGP	MANDATO FIDUCIARIO	TRUST
LEGALE RAPPRESENTANTE	X	X		
AMMINISTRATORE	X	X		
LIQUIDATORE	X	X		
CURATORE FALLIMENTARE				
COMMISSARIO GIUDIZIARIO	X			
NOTAIO				
DELEGATO				
PROFESSIONISTA INCARICATO				
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
CONSULENTE				
STUDIO ASSOCIATO				
CENTRO ELABORAZIONE DATI				
ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA	X	X	X	X

Non è ammesso l'utilizzo della procura speciale e non si applica l'art. 31 della legge 340/2000 (sottoscrizione dell'istanza da parte dei professionisti): tutti i **soggetti obbligati devono munirsi di firma digitale**.

Le altre qualifiche (fiduciario, fondatore, ecc.) sono opzionabili all'interno della voce 'Altro previsto dalla vigente normativa'.

Il popolamento delle sezioni del Registro e la disciplina a regime

PRIMO POPOLAMENTO

Obbligo di **prima comunicazione** per i **soggetti già costituiti**:

- * le srl (anche semplificate) spa, sapa, cooperative (anche in forma consortile) **già iscritte** nel registro delle imprese alla data di avvio;
- * le persone giuridiche private **già iscritte** alla data di avvio nel registro prefettizio, oppure nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- * gli atti costitutivi di trust **già costituiti** alla data di avvio;
- * i mandati fiduciari **già costituiti** (con una società fiduciaria) alla data di avvio.

Termine ultimo per il popolamento del registro da parte dei soggetti già costituiti al 9 ottobre 2023.

9 ottobre 2023

11 dicembre 2023

DISCIPLINA A REGIME

Le imprese con personalità giuridica e le P.G.P. **iscritte** nei rispettivi registri **dopo il 9 ottobre 2023 hanno 30 giorni di tempo** per comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva.

I Trust e gli istituti giuridici affini, **costituiti dopo il 9 ottobre 2023 hanno 30 giorni di tempo** per comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva.

Variazione e conferma dati e informazioni

VARIAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO	IMPRESA	PGP	TRUST	ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST
Anagrafica, residenza anagrafica, codice fiscale del Titolare Effettivo e/o domicilio del Titolare Effettivo.	X	X	X	X
Persona del Titolare Effettivo	X	X	X	X
Requisito Titolare Effettivo	X	X	X	X

VARIAZIONI RIGUARDANTI I 'SOGETTI'	IMPRESA	PGP	TRUST	ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST
Dati e informazioni proprie delle imprese con personalità giuridica (es.: denominazione, codice fiscale, sede legale, ecc.) ***	X			
Codice fiscale, denominazione dell'ente, sede legale e, se diversa da quella legale, sede amministrativa dell'ente, indirizzo di posta elettronica certificata		X		
Codice fiscale e denominazione			X	
Estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria				X

In caso di **variazione** dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva occorre comunicare le relative modifiche **entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

Occorre inoltre comunicare annualmente la **conferma** dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, **entro 12 mesi** dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

*** La variazione dei dati e delle informazioni proprie delle imprese con personalità giuridica (es.: denominazione, codice fiscale, sede legale, oggetto sociale, poteri degli organi, ecc.) segue le comuni regole civilistiche, che prevedono l'iscrizione nel registro delle imprese della corrispondente deliberazione/decisione dell'assemblea dei soci, a cura del notaio verbalizzante.

Le indicazioni del Ministero dell'Economia e Finanze

Società di capitali con procedure concorsuali aperte (regolate dalla legge fallimentare o dal codice della crisi): si applicano i criteri ordinari, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale, soggetto obbligato è l'organo amministrativo.

Società di capitali: il **criterio della proprietà** e quello del **controllo** sono da considerarsi alternativi tra loro e trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma (applicazione gerarchica), se tali criteri non consentono di identificare il titolare effettivo si applica quello residuale, individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno.

Società di capitali, proprietà indiretta per il tramite di società controllate: la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, risalendo nella catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c. (metodo del moltiplicatore).

Persone giuridiche private: gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1985 sono tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e quindi anche alla comunicazione della titolarità effettiva; non sono tenute le fondazioni bancarie in quanto non obbligate all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Le questioni ancora aperte

Società di capitali che prima dell'11 dicembre 2023 trasformano la natura giuridica perdendo la personalità giuridica oppure si **cancellano** dal registro imprese (per chiusura della procedura di liquidazione o per effetto di fusione/scissione).

Sedi secondarie di società estere, con sede legale nella UE o extra UE.

Persone giuridiche private iscritte soltanto nel **RUNTS** o nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Modello TE privo di codici-requisito nel caso in cui il beneficiario della PGP sia a sua volta un soggetto giuridico collettivo, diverso da una persona fisica (BNP Beneficiario della persona giuridica privata).

Buon lavoro.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO